



SENT. n. 27/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

in composizione monocratica nella persona del

Giudice Primo Referendario dr.ssa Patrizia ESPOSITO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **21285** del registro di segreteria proposto da *omissis* (c.f. *omissis*), nata a *omissis* (...), il *omissis*, ivi elettivamente domiciliata, via alla Porta degli Archi 10/12, presso e nello studio dell'**Avv. Paolo Calcagno**, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo, per le comunicazioni indicando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e n. fax;

CONTRO

I.N.P.S., Istituto Nazionale Previdenza Sociale, ex gestione I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Genova Piazza Borgo Pila n. 40, rappresentato e difeso dall'**Avv. Alberto Fuochi** dell'Ufficio legale dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio Paolo Castellini del 21 luglio 2015 e, di seguito, del notaio Roberto Fantini del 23 gennaio 2023;

Visto il d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii. (Codice di Giustizia Contabile – c.g.c.);

Uditi, nella pubblica udienza del 22 marzo 2024, l'Avv. Paolo Calcagno e

	l'Avv. Alberto Fuochi per i rispettivi assistiti;	
	Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa; Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con ricorso depositato il 14.10.2022, la sig.ra <i>omissis</i> espone di aver fre-	
	quentato presso la ex Unità Sanitaria Locale n. <i>omissis</i> , nel triennio 1981-1984,	
	la “ <i>Scuola per Infermieri Professionali</i> ”, conseguendo il relativo diploma	
	(come da certificato emesso dalla Asl3 in data 16.11.2021, nota prot. n.	
	168844), nonché di aver inoltrato in data 14.04.1988 al Ministero del Tesoro –	
	Direzione generale degli Istituti di previdenza Cassa per le Pensioni ed	
	all'I.N.A.D.E.L. domanda di riscatto per il suddetto periodo.	
	La medesima rappresenta che, in data 23.04.1998, l'I.N.P.D.A.P. di Genova	
	aveva richiesto al datore di lavoro la trasmissione di “ <i>certificazione tutti i ser-</i>	
	<i>vizi prestati con rapporto di subordinazione, con obbligo d'iscrizione alle ge-</i>	
	<i>stioni pensionistiche dell'Inpdap da compilarsi a cura Enti datori di lavoro su</i>	
	<i>mod. 98 (..) indicando retribuzione annuale contributiva ed il corrispondente</i>	
	<i>livello rivestito dalla data del 19.04.88</i> ”, nonché del “ <i>certificato scolastico ri-</i>	
	<i>lasciato dalla scuola ove il diploma è stato conseguito da cui risulti data con-</i>	
	<i>seguimento diploma oggetto di riscatto espresso in GGMMAA</i> ”, lamentando	
	l'assenza di ulteriori comunicazioni, di tal che in data 10.03.2022 si era vista	
	costretta a sollecitare la stessa ALS3, invitandola “ <i>a comunicare e/o fornire</i>	
	<i>tutti i documenti e notizie utili a dare concreta prova</i> ” che avesse provveduto	
	“ <i>a dare seguito alle richieste dell'Inpdap</i> ”.	
	Si duole, altresì, che con riscontro a mezzo p.e.c. del 07.04.2022 l'Azienda da-	
	trice di lavoro aveva confermato la corretta presentazione della domanda di ri-	
	scatto da parte sua, allegando il carteggio intercorso con il Ministero del Tesoro,	
	a cui il 22.03.1990 era stata trasmessa la documentazione richiesta, precisando	
	2	

di avere sollecitato l'I.N.P.S. con email del 21.01.2019, ricevendone risposta il 18.10.2019 (a distanza di dieci mesi) con cui l'Ente *“richiedeva una sistemazione della posizione assicurativa presente in banca dati”*, cui aveva dato seguito prontamente l'11.11.2019, ma che con email del 16.09.2021 (dopo ancora quasi due anni) era tornato a chiedere copia della medesima documentazione.

L'esponente rimarca di aver proposto invano anche un ricorso amministrativo all'I.N.P.S., in data 03.06.2022. Lamenta, infine, di aver provveduto a tutti gli adempimenti necessari al conseguimento del beneficio richiesto, nonostante l'intercorsa corrispondenza tra I.N.P.D.A.P., prima, e l'I.N.P.S., successivamente, con l'ASL3, senza alcun seguito ed avendo diritto al riconoscimento del riscatto del periodo di anni di scuola per diploma di infermiere professionale, nei termini ed alle condizioni vigenti al momento della domanda amministrativa presentata in data 14.04.1988, non potendo avere la medesima alcuna responsabilità per *“la del tutto ingiustificata inerzia da parte del convenuto Istituto, in possesso da tempo di tutti i dati e documenti necessari per la concessione”*, richiamando la sentenza della Sezione n. 291/2017 che aveva accertato che la *“disfunzione amministrativa”* nella vicenda verificatasi non poteva andare a scapito dell'assicurato che conseguentemente aveva il diritto di vedersi riconosciuto il riscatto a suo tempo richiesto *“alle condizioni di allora”*, quanto al proprio attuale interesse ad agire indicando giurisprudenza di legittimità che aveva ammesso già prima del pensionamento che il lavoratore potesse fare valere la computabilità, nella sua posizione assicurativa, dei contributi dovuti ma omessi così come quelli figurativi. Tanto premesso, conclude instando affinché: *“Voglia l'Ecc.ma Corte dei Conti adita, preve eventuali opportune declaratorie, contrariis reiectis, dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del riscatto del periodo di anni di scuola per diploma di infermiere*

professionale, nei termini ed alle condizioni vigenti al momento della domanda amministrativa presentata in data 14.04.1988. Con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”.

2. Con comparsa del 28 marzo 2023 si è costituito in giudizio l’I.N.P.S., trascrivendo integralmente la relazione amministrativa del Responsabile del Conto Assicurativo Individuale della Direzione Provinciale di Genova, evidenziando che il ritardo nella liquidazione della pratica di riscatto era stato determinato dal mancato reperimento del fascicolo amministrativo, “*effettuati innumerevoli tentativi di ricerca*”, presumibilmente alluvionato, ma che “*con tale domanda è possibile ottenere il riscatto del solo biennio ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 1646/62 che prevede la riscattabilità in tal senso purché il diploma di infermiere professionale sia prescritto per l’ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Successivamente è intervenuta la Legge n. 274/91 che all’art. 8, comma 1, lettera b) che ha previsto, a decorrere dal 10/09/1991, il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, in presenza dei seguenti congiunti requisiti (...) sarà possibile definire il terzo anno del diploma con l’istanza presentata il 30/07/2021*”. Veniva riportata anche una recente richiesta trasmessa alla ASL3, a firma del Direttore di Sede, per sollecitare il datore di lavoro ad inoltrare ulteriore documentazione ed alla compilazione di un flusso a variazione della posizione assicurativa della ricorrente mediante l’applicativo “*PassWeb*”.

Il resistente conclude, pertanto, chiedendo di “*rinvviare il presente giudizio in attesa della definizione della domanda di riscatto nei termini sopra riportati onde dichiarare successivamente le cessata materia del contendere. Con compensazione delle spese di giudizio.*”.

	3. Nella pubblica udienza del 23 giugno 2023 , l'Avv. Calcagno ha depositato	
	copia del provvedimento di riscatto dell'I.N.P.S del 22.05.2023 contestandone	
	il contenuto per due aspetti, uno relativo alla limitazione temporale dell'acco-	
	glimento e l'altro relativo alla dizione di pagina 6 " <i>diploma tecnico di labora-</i>	
	<i>torio</i> "; pertanto, ha chiesto un rinvio onde poter reperire ulteriori elementi di	
	giurisprudenza e affinché il Giudice potesse disporre l'audizione del funziona-	
	rio dell'Ente responsabile del procedimento o di un suo delegato. L'Avv. Fuo-	
	chi, nel richiamare gli scritti depositati, ha aderito alla richiesta di rinvio.	
	In accoglimento dell'istanza espressa dal sopra menzionato difensore, cui il re-	
	sistente aveva aderito, con ordinanza a verbale la prosecuzione della tratta-	
	zione del giudizio è stata rinviata all' udienza del giorno 1° dicembre 2023 ,	
	considerando consentita la partecipazione del funzionario d'Istituto competente	
	alla trattazione della pratica, ai fini di più informata giustizia e per meglio	
	esporre la metodologia seguita dall'amministrazione, assegnando alle parti ter-	
	mine al decimo giorno precedente per depositare note a difesa ed eventuali re-	
	pliche nei cinque giorni precedenti, oltre ad ogni altro documento ritenuto utile.	
	In tale udienza di rinvio, l'Avv. Calcagno ha rilevato il mancato deposito da	
	parte del resistente della documentazione richiesta con ordinanza a verbale in	
	alternativa all'audizione del funzionario responsabile del procedimento, depo-	
	sitando copia dell'atto di accettazione della proposta di riscatto con riserva, in	
	quanto riguardante il solo biennio e contenente un errore materiale nella qualifica	
	lavorativa indicata mai ricoperta dalla ricorrente ed ha concluso insistendo per	
	l'accoglimento del ricorso.	
	L'avv. Fuochi si è richiamato alla normativa esplicitata nella comparsa di co-	
	stituzione ed ha insistito come in atti.	
	5	

Questo Giudice ha sollecitato alle parti una replica in merito alla normativa ritenuta applicabile nella specie, con specifico riferimento alle condizioni legittimanti la prestazione e, concordemente alle richieste delle parti, con ulteriore **ordinanza a verbale**, la trattazione del giudizio è stata rinviata alla pubblica udienza del **22 marzo 2024**, assegnando alle medesime termine al decimo giorno precedente alla suddetta data per depositare note a difesa e precisazioni delle conclusioni, oltre che eventuali repliche nei cinque giorni precedenti ed ogni altro documento ritenuto utile. Nella trattazione, in tale data, l'Avv. Calcagno ha richiamato gli atti, con particolare riferimento alla nota difensiva depositata in data 12 marzo 2024, in cui ferme le “criticità” già evidenziate relative all'errore materiale nella qualifica lavorativa indicata nel provvedimento – “*tecnico di laboratorio*” – mai ricoperta dalla ricorrente, aveva aderito alla richiesta di controparte di cessazione della materia del contendere con liquidazione delle spese a carico della medesima secondo soccombenza virtuale. L'Avv. Fuochi, ha richiamato le note autorizzate depositate il 20 marzo 2024, ove era stato affermato che, pur in presenza dell'errata indicazione quale “*diploma di tecnico di laboratorio*”, anziché quello effettivamente corretto di “*diploma di infermiera*”, “*la legittimità del provvedimento è rimasta inalterata, non avendo la diversa qualificazione influito sulla determinazione dell'onere economico. Per quanto invece concerne il riscatto del biennio, l'ufficio amministrativo ha confermato l'ammissione al riscatto ed ha emesso il relativo provvedimento che è stato accettato dalla ricorrente medesima (...). Invece, relativamente al riscatto del terzo anno occorre rilevare che la normativa in vigore, individuata nell'art. 8, comma 1 lett. b, della L. 274/91, che ha esteso il riscatto del diploma di infermiere per la durata del corso legale dei corsi di formazione, prevede, tra gli altri requisiti, il conseguimento del titolo di studio di istruzione*

	<i>secondaria superiore; l'inciso "seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore.." dopo l'indicazione dell'ammissibilità</i>	
	<i>al riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione</i>	
	<i>professionale, individua un preciso requisito (il conseguimento del diploma di</i>	
	<i>scuola superiore) che deve essere posseduto antecedentemente alla frequenza</i>	
	<i>del corso di formazione, e la cui carenza è ostativa all'ammissione al riscatto.</i>	
	<i>Ebbene, a quanto dichiarato dalla stessa allo sportello INPS, la ricorrente non</i>	
	<i>ha conseguito il diploma di scuola superiore e pertanto la richiesta di riscatto</i>	
	<i>del terzo anno è stata respinta per tale motivo in data 13.2.2024".</i>	
	Pertanto, richiamando le conclusioni rassegnate, ha insistito che la declaratoria	
	di cessazione della materia del contendere potesse riguardare esclusivamente il	
	biennio del percorso di studi, ma non il terzo anno, in carenza dei requisiti di	
	legge, con ogni conseguente statuizione sulle spese, eventualmente con una	
	solo parziale soccombenza virtuale.	
	All'esito della discussione la causa, ritenuta matura, è stata posta in decisione,	
	dando lettura del dispositivo ai sensi dell'articolo 167, comma 1, c.g.c..	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. L'odierno giudizio è diretto a vagliare se sussista il diritto della ricorrente al	
	riscatto del corso di studi triennale frequentato per il conseguimento del	
	diploma di infermiere professionale. L'istituto in argomento consente di	
	computare ai fini pensionistici, previo pagamento dell'onere previsto, periodi	
	che, pur non avendo dato luogo a prestazioni lavorative a favore dell'ente da-	
	tore di lavoro, hanno tuttavia rappresentato un'indispensabile fase propedeutica	
	7	

	all'espletamento del servizio, nelle ipotesi in cui il diploma costituisca requisito	
	richiesto per il posto ricoperto.	
	Infatti, per i dipendenti civili e militari dello Stato, l'art. 13 del d.P.R. n. 1092	
	del 29 dicembre 1973 ha ammesso in via generale il riscatto del periodo corri-	
	spondente alla durata legale del corso di laurea, di perfezionamento post-laurea,	
	ovvero dei periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione	
	professionale, a condizione della necessità del titolo conseguito al fine	
	dell'ammissione alla posizione di lavoro occupata dal richiedente (cfr. Corte	
	cost. sentenze 5 dicembre 1990, n. 535 e 15 febbraio 2000, n. 52).	
	Del pari, per gli iscritti alla soppressa Cassa di previdenza per i dipendenti degli	
	enti locali, l'art. 69 del r.d.l. n. 680 del 3 marzo 1938 prevedeva la riscattabilità	
	esclusivamente del corso di laurea, norma su cui si sono susseguiti numerosi	
	interventi del Giudice delle leggi al fine di garantire alla preparazione profes-	
	sionale ogni migliore considerazione ai fini della quiescenza, con facoltà di va-	
	lorizzazione dei periodi corrispondenti a quei corsi di specializzazione e para-	
	universitari, il cui diploma fosse richiesto come condizione per partecipare ai	
	concorsi e per l'ammissione in servizio in determinati profili professionali (v.	
	sentenze n. 1016 del 9 novembre 1988; n. 133 del 29 marzo 1991; n. 280 del	
	18 giugno 1991; n. 178 del 21 aprile 1993 e diverse altre).	
	In proposito, giova premettere che la normativa disciplinante la materia limita	
	per lo più comunemente il riconoscimento del diritto al riscatto in relazione a	
	periodi di studi successivi al diploma di scuola secondaria di secondo grado.	
	Infatti, l'art. 2, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, recante “Attuazione	
	della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335,	
	in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini	
	8	

	<i>pensionistici”, prevede che “Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda</i>	
	<i>dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non</i>	
	<i>siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corri-</i>	
	<i>spondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali</i>	
	<i>siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre</i>	
	<i>1990, n. 341. ”, in relazione, quindi, ai seguenti Titoli universitari, senza men-</i>	
	<i>zionarne di equipollenti: “a) diploma universitario (DU); b) diploma di laurea</i>	
	<i>(DL); c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di ricerca (DR) ”.</i>	
	2. All’atto della frequentazione della ricorrente della Scuola per infermieri	
	(triennio 1981-1984), l’art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (“Mo-	
	difiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del te-	
	soro ”), disponeva che il personale femminile iscritto alla Cassa per le pensioni	
	ai dipendenti degli Enti locali munito di diploma di infermiere professionale,	
	rilasciato da scuola convitto, istituita ai sensi degli articoli 130 e 131 del testo	
	unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, potesse chiedere anche il	
	riscatto del biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola convitto,	
	purché il predetto diploma restasse prescritto per l’ammissione ad uno dei posti	
	occupati durante la carriera.	
	Mette conto evidenziare, inoltre, che per accedere alle Scuole per infermieri era	
	sufficiente il diploma di scuola secondaria di primo grado, secondo la norma-	
	tiva successivamente specificata dall’art. 2 della legge 25.02.1971, n. 124.	
	Relativamente al personale iscritto alle Casse amministrate dalla Direzione ge-	
	nerale degli Istituti di previdenza, la legge 8 agosto 1991, n. 274, all’art. 8,	
	comma 1, ha poi ammesso a riscatto a domanda <i>“purché il relativo diploma sia</i>	
	<i>prescritto per l'ammissione al posto ricoperto: a) gli anni di studio</i>	
	9	

	<i>corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a</i>	
	<i>fini speciali; b) i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata</i>	
	<i>legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del</i>	
	<i>titolo di studio di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato,</i>	
	<i>dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano”.</i>	
	La Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi in vicende analoghe, conforme-	
	mente alla consolidata giurisprudenza d’Appello (<i>ex multis</i> , cfr. sentenza n. 183	
	del 4 ottobre 2024, cui si rimanda anche per i riferimenti giurisprudenziali).	
	In tale pronuncia, infatti, è stato considerato: “ <i>Nella subiecta materia, la giuri-</i>	
	<i>sprudenza di legittimità di questa Corte è consolidata (Prima Sezione Centrale,</i>	
	<i>n. 128/2018; Seconda Sezione Centrale, n. 445/2016 e n. 603/2017) nel senso</i>	
	<i>di richiedere, ai fini del riconoscimento del diritto di cui si controverte, la du-</i>	
	<i>plice condizione che il corso di studi da riscattare sia necessario per il conse-</i>	
	<i>guimento di un titolo prescritto per l’ammissione al concorso il cui supera-</i>	
	<i>mento ha consentito l’accesso al posto occupato durante la carriera e che si</i>	
	<i>tratti di un titolo specialistico ottenuto, almeno, dopo il completamento del ci-</i>	
	<i>clo di studi di istruzione secondaria superiore. Quella giurisprudenza non ha</i>	
	<i>mancato di rimarcare che “d’altro canto, la condizione correlata al possesso</i>	
	<i>di un diploma post-secondario, conseguito cioè da colui che sia già in possesso</i>	
	<i>di un titolo di studio di scuola secondaria superiore, era – in particolare - già</i>	
	<i>prevista dalle disposizioni di settore, anteriori all’entrata in vigore della Legge</i>	
	<i>8 agosto 1991, n. 274. Il principio trova, infatti, espressione anche nell’art. 69</i>	
	<i>del Regio Decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, che fa inequivoco riferimento a</i>	
	<i>corsi universitari o equiparati” (Sezione Prima Centrale, n. 128/2018 cit.).</i>	
	Tale orientamento sussume le conclusioni cui è pervenuto il giudice delle leggi	
	10	

con le sentenze (ex multis, nn. 128 del 1981, 44, 765 e 1016 del 1988, 163 del 1989, 426 e 535 del 1990, 178 del 1993 e 52 del 2000) che hanno ampliato e completato il contenuto delle norme settoriali di volta in volta censurate, riconoscendo meritevole di considerazione, ai fini dell'istituto del riscatto, la preparazione professionale, acquisita dagli interessati dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, quando la stessa sia indispensabile per accedere al posto ricoperto.”.

In particolare, con la sentenza 9-15 febbraio 2000, n. 52, il Giudice delle leggi, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del menzionato art. 13, comma 1, del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092, ha riaffermato il principio secondo cui “*nell’attuale assetto normativo, che consente il riscatto dei corsi di studi superiori, l’omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi integra una violazione della Costituzione per irragionevolezza, quando ricorrono le seguenti due condizioni: a) il corso di studi abbia natura universitaria o postsecondaria (accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore); b) il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello post-secondario) siano richiesti per l’ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera*”; altresì, osservando che “*Pur nell’ambito della discrezionalità di cui gode nello scegliere i periodi e i servizi da ammettere a riscatto (sentenze n. 218 del 1984; n. 104 del 1990; n. 535 del 1990; n. 112 del 1996), il legislatore, in una lunga evoluzione normativa, ha voluto garantire alla preparazione professionale ogni considerazione ai fini della quiescenza, onde potere incentivare, segnatamente nelle carriere più elevate, personale idoneo per formazione e per cultura,*

	<i>anche in armonia con l'interesse del buon andamento dell'amministrazione</i>	
	<i>(art. 97 della Costituzione). Pertanto, l'incentivazione all'accesso di personale</i>	
	<i>qualificato nella pubblica amministrazione si traduce, nella giurisprudenza co-</i>	
	<i>stituzionale, nel riconoscere <alla preparazione, acquisita anteriormente</i>	
	<i>all'ammissione in servizio e richiesta per quest'ultimo, ogni migliore conside-</i>	
	<i>razione ai fini di quiescenza> (da ultimo, sentenza n. 112 del 1996). L'esten-</i>	
	<i>sione, ad opera di questa Corte, della facoltà di riscatto anche riguardo ad</i>	
	<i>alcuni diplomi postsecondari è avvenuta per l'accertato livello superiore dei</i>	
	<i>corsi; ciò che lo stesso legislatore ha riconosciuto richiedendo appunto come</i>	
	<i>requisito per l'ammissione a determinati posti il possesso di detti titoli (in ag-</i>	
	<i>giunta al diploma di scuola secondaria superiore) in alternativa alla laurea,</i>	
	<i>senza che per questo si dovesse porre un problema di rigorosa equipollenza</i>	
	<i>dei relativi corsi rispetto agli studi universitari (sentenza n. 535 del 1990).”.</i>	
	3. Tale essendo la cornice normativa ed esegetica entro la quale iscrivere la	
	fattispecie per cui è causa, si rileva che la ricorrente non ha indicato la norma-	
	tiva sottostante alla richiesta di riconoscimento triennale del riscatto, né ha pro-	
	vato di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.	
	Invero, premesso che il processo pensionistico è regolato dal principio	
	dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c. c., l'art. 95 c.g.c. (con formulazione	
	analoga all'art. 115 c.p.c), consente al giudice di porre a fondamento della de-	
	cisione <i>“i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”</i> , la mede-	
	sima neppure ha contestato quanto dedotto ed allegato dall'I.N.P.S. negli scritti	
	difensivi, di tal che la domanda di riscatto per il terzo anno (<i>“prodotta in data</i>	
	<i>30/07/2021”</i>) è stata respinta dall'Istituto in via amministrativa per il motivo	
	meglio specificato nel provvedimento datato 13 febbraio 2024 (<i>“il terzo anno</i>	
	12	

	<i>del diploma di infermiere professionale è riscattabile se in possesso del di-</i>	
	<i>ploma di maturità conseguito antecedentemente il diploma I.P. ”), essendo anzi</i>	
	<i>nell’occasione emerso che “a quanto dichiarato dalla stessa allo sportello</i>	
	<i>INPS, la ricorrente non ha conseguito il diploma di scuola superiore (...).”.</i>	
	Di contro l’I.N.P.S., individuata la normativa applicabile per la definizione del	
	riscatto esclusivamente per un biennio, nei termini successivamente definiti ed	
	accettati dalla ricorrente, ha chiesto venisse dichiarata la cessazione della ma-	
	teria del contendere, cui ha espresso adesione anche il Legale di parte attrice	
	nelle note autorizzate del 12 marzo 2024 ed all’udienza del 22 marzo 2024.	
	La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano	
	reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale	
	dedotta in giudizio e sottopongano al Giudice conclusioni conformi in tal senso	
	(v. Cass. Sez. Lavoro, n. 2063 del 30 gennaio 2014 e Cass. civ., Sez. III, n.	
	16150 dell'8 luglio 2010), ovvero, che in mancanza di tale accordo, l'allega-	
	zione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessa-	
	zione della materia del contendere da una sola parte sia “ <i>valutata dal giudice,</i>	
	<i>il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del</i>	
	<i>diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando</i>	
	<i>le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccom-</i>	
	<i>benza; qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il</i>	
	<i>riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito</i>	
	<i>dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le re-</i>	
	<i>gole generali.</i> ” (Cass. civ. Sez. III, n. 28622 del 7 novembre 2019).	
	Infatti, in armonia a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità la ces-	
	sazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice	
	13	

	anche d'ufficio, costituisce, anche nel rito contenzioso davanti al giudice civile,	
	una fattispecie di estinzione del processo.	
	Tale fattispecie, creata dalla prassi giurisprudenziale si verifica quando soprav-	
	venga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo	
	venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un	
	risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'inter-	
	vento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese	
	svolte dal convenuto (v. Cass. civ. Sez. I, n. 4714 del 3 marzo 2003 e n. 6676	
	del 2 aprile 2015; Cass Sez. II, n. 1378 del 31 gennaio 2012). Tale istituto estin-	
	tivo del processo, disciplinato espressamente nell'ambito del processo tributa-	
	rio (art. 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992) ed amministrativo (art. 34,	
	comma 5, del decreto legislativo n. 104 del 2010), a seguito della cennata ela-	
	borazione giurisprudenziale ha trovato ormai piena applicazione nei giudizi ci-	
	vili ed in quelli rimessi alla giurisdizione della Corte dei conti, pur in assenza	
	di una disposizione espressa del codice di giustizia contabile ed in virtù dei	
	principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché del rinvio dinamico pre-	
	visto dall'art. 7, comma 2, del c.g.c. e con riferimento alla cennata elaborazione	
	giurisprudenziale su tale modalità <i>“atipica”</i> di definizione del giudizio. Peral-	
	tro, <i>“quando è dichiarata la cessata materia del contendere le spese devono</i>	
	<i>essere liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale.”</i> (v. Cass. civ.	
	Sez. III, n. 31955 del 11 dicembre 2018 e n. 6016 del 9 marzo 2017).	
	Nella fattispecie, dunque, può dichiararsi la cessazione della materia del con-	
	tendere per essere venuta meno <i>ex se</i> la ragione che rappresenta l'essenza	
	stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situa-	
	zione sostanziale dedotta in giudizio, potendosi ritenere che la pretesa attorea	
	14	

	sia stata soddisfatta ma esclusivamente nel limite (biennale) consentito dalla	
	legge , con l’adozione del provvedimento di riscatto del 22 maggio 2023 e l’ac-	
	cettazione del medesimo da parte della ricorrente (il 12 luglio 2023), a prescin-	
	dere dall’errore descrittivo nella tipologia di diploma conseguito, comunque	
	indicato dall’I.N.P.S. sostanzialmente ininfluyente dal punto di vista economico,	
	in relazione al calcolo dell’onere (cfr. <i>ex plurimis</i> , C. conti, Sez. Calabria, sent.	
	n. 433 del 12.11.2019; Sez. Siciliana, n. 924 del 19.12.2019; Sez. Liguria, nn.	
	113 del 16.12.2020, 106 del 15.11.2022, 4 del 12.01.2023 e 104 del 5.12.2023,	
	4 del 30 gennaio 2024; Sez. Giur. Centrale I, n. 193 del 24.05.2016).	
	Quanto al riscatto anche del terzo anno di corso richiesto nell’atto introduttivo,	
	in difetto di allegazione e prova della sussistenza di un “ <i>titolo di studio di istru-</i>	
	<i>zione secondaria superiore</i> ”, quindi di un diploma di scuola secondaria di se-	
	condo grado anteriormente al conseguimento del titolo di infermiere professio-	
	nale, nei termini avversati dall’I.N.P.S. con la reiezione della relativa istanza e	
	nel corso del processo non specificamente contestati dall’attore, considerato	
	che tale titolo non era necessario per l’iscrizione al corso di cui si chiede il	
	riscatto, il ricorso non può essere accolto, mancando la prova della sussistenza	
	di una delle due condizioni previste per l’operatività dell’istituto.	
	4. Non v’è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al prin-	
	cipio di sostanziale gratuità operante nei giudizi pensionistici, contenuto	
	nell’art. unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, nell’art. 10 della legge 11 ago-	
	sto 1973, n. 533, nonché nell’art. 10 del t.u. 30 maggio 2002, n. 115, cui la	
	giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità.	
	Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese	
	cd. legali tra le parti costituite, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., in attuazione del	
	15	

canone della soccombenza virtuale e della parziale reiezione della pretesa attorea, nonché della particolarità della vicenda amministrativa sottostante, caratterizzata dalla successione tra Enti pubblici nelle competenze per cui è causa e dalle rappresentate difficoltà nel reperimento della documentazione rilevante.

P.Q.M.

disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara in parte estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, nei termini di cui in motivazione.

Respinge il ricorso per il resto.

Nulla dispone per le spese di giustizia e compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1 c.g.c, fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22 marzo 2024.

IL GIUDICE

(Patrizia Esposito)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 23 aprile 2024